

Regolamento di previdenza 2024

Indice

	Abbreviazioni	1
	Introduzione	
Art. 1	Ragione sociale e scopo	2
	Affiliazione	
Art. 2	Principi	3
Art. 3	Adesione alla PIG	3
Art. 4	Fine dell'assicurazione	3
Art. 5	Proroga della copertura in caso di uscita	3
Art. 6	Congedo non retribuito	4
Art. 7	Salario computabile	4
Art. 8	Salario soggetto a contributi	4
Art. 9	Proroga dell'assicurazione dell'attuale salario soggetto a contributi	4
Art. 10	Prolungamento dell'assicurazione dopo l'uscita	4
Art. 11	Grado di occupazione	5
Art. 12	Prestazione d'entrata, riscatto obbligatorio	5
Art. 13	Riscatto facoltativo	6
Art. 14	Avere di vecchiaia	6
Art. 15	Accrediti di vecchiaia	7
	Finanziamento	
Art. 16	Contributi e scadenza	8
Art. 17	Riserva dei contributi del datore di lavoro	8
Art. 18	Partecipazione alle eccedenze da contratti di assicurazione	8
	Disposizioni generali sulle prestazioni	
Art. 19	Panoramica delle prestazioni	9
Art. 20	Pagamento delle prestazioni	9
Art. 21	Adeguamento all'andamento dei prezzi	10
Art. 22	Cumulo delle prestazioni in caso d'invalidità o decesso	10
Art. 23	Prestazione in capitale a causa di esiguità delle prestazioni	11
	Prestazioni di vecchiaia	
Art. 24	Diritto alla rendita	12
Art. 25	Capitale di vecchiaia	12
Art. 26	Pensionamento parziale	13
	Prestazioni d'invalidità	
Art. 27	Diritto alla rendita	14
Art. 28	Calcolo della rendita	15
Art. 29	Esonero dai contributi	15
Art. 30	Proroga provvisoria dell'assicurazione	15
	Prestazioni per i superstiti	
Art. 31	Diritto alla rendita per coniugi	16
Art. 32	Diritto alla rendita per partner conviventi	16
Art. 33	Prestazioni al coniuge divorziato	17
Art. 34	Capitale in caso di decesso	17

	Rendite per i figli	
Art. 35	Rendita per figli di pensionati, per figli di invalidi e per orfani	18

	Altre prestazioni	
Art. 36	Diritti secondo la normativa del divorzio	19
Art. 37	Prestazioni di libero passaggio	20
Art. 38	Prelievo anticipato per proprietà d'abitazioni	21
Art. 39	Costituzione in pegno della proprietà d'abitazioni	21
Art. 40	Conto PA	22

	Organizzazione	
Art. 41	Controllo e sorveglianza	24
Art. 42	Responsabilità	24

	Disposizioni finali	
Art. 43	Obbligo di informazione e di notifica	25
Art. 44	Informazione delle persone assicurate	25
Art. 45	Misure di risanamento	25
Art. 46	Disposizioni transitorie	26
Art. 47	Modifica del regolamento	26
Art. 48	Foro competente	27
Art. 49	Testo determinante per il regolamento	27
Art. 50	Interpretazione	27
Art. 51	Entrata in vigore	27

Abbreviazioni

Nel presente Regolamento vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni e definizioni:

cpv.	capoverso
AVS	Assicurazione federale vecchiaia e superstiti
Datore di lavoro	Le aziende del Gruppo Migros che hanno concluso una convenzione di affiliazione con la PIG
Art.	Articolo
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
Istituto collettore	Fondazione istituto collettore LPP
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OPP 2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
CHF	Franchi svizzeri
fed.	federale
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
AI	Assicurazione federale per l'invalidità
lett.	lettera
Collaboratori	Lavoratrici e lavoratori
LAM	Legge federale sull'assicurazione militare
CO	Diritto svizzero delle obbligazioni
Beneficiari di rendite	Vengono considerati beneficiari di rendite le persone che hanno diritto a una rendita ai sensi del regolamento di previdenza della PIG nonché del piano di previdenza determinante, indipendentemente da una riduzione delle prestazioni o dalla posticipazione del versamento della rendita.
Fondazione	Forma giuridica e soggetto di diritto della PIG
LAINF	Legge federale sull'assicurazione infortuni
Assicurati	Collaboratori o ex collaboratori, che prolungano l'assicurazione, assicurati nella PIG
Conto PA	Ulteriore conto di risparmio per il pensionamento anticipato
PIG	PREVIDENZA in globo ^M
CC	Codice civile svizzero

Art. 1 Ragione sociale e scopo

- 1** Con la denominazione PREVIDENZA in globo ^M è stata costituita una fondazione ai sensi degli artt. 80 segg. CC, 331 CO e 48 cpv. 2 LPP. La fondazione è iscritta nel registro per la previdenza professionale.
- 2** La PIG eroga almeno le prestazioni previste dalla LPP.
- 3** La PIG assicura i collaboratori, e gli ex collaboratori che prolungano l'assicurazione, delle aziende del Gruppo Migros a lei affiliate. A tal fine viene conclusa una convenzione di affiliazione con ogni azienda.
- 4** Per l'esecuzione dell'assicurazione vengono gestite diverse casse di previdenza. Ogni cassa di previdenza tiene una contabilità propria da cui è desumibile per ogni cassa di previdenza il grado di copertura ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 OPP 2.
- 5** Il presente regolamento contiene le disposizioni generali relative alle prestazioni e al finanziamento. Disposizioni dettagliate sulle singole casse di previdenza completano il presente regolamento in forma di piani delle casse di previdenza.

Art. 2 Principi

- 1 Con l'affiliazione alla PIG, il datore di lavoro si impegna ad assicurare presso la PIG tutti i collaboratori il cui salario AVS supera la soglia d'entrata ai sensi del piano di previdenza.
- 2 Non sono assicurati i collaboratori:
 - a) che non hanno compiuto il 17° anno d'età;
 - b) che hanno già raggiunto l'età di pensionamento ai sensi del piano di previdenza;
 - c) il cui rapporto di lavoro è limitato al massimo a tre mesi; se il rapporto di lavoro viene prolungato oltre la durata di tre mesi, il collaboratore è assicurato dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento; qualora il collaboratore sia stato assunto a più riprese dallo stesso datore di lavoro per un periodo complessivamente superiore a tre mesi e senza interruzioni superiori a tre mesi, il collaboratore è assicurato dall'inizio del quarto mese di lavoro;
 - d) che esercitano un'attività accessoria e sono già assicurati obbligatoriamente altrove per un'attività lucrativa esercitata a titolo principale oppure esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale;
 - e) che al momento dell'entrata in servizio sono invalidi ai sensi dell'AI almeno in ragione del 70 % o che sono rimasti assicurati provvisoriamente presso l'attuale istituto di previdenza ai sensi dell'art. 26a LPP.

Qualora venisse stabilito al momento della prima assunzione che il rapporto lavorativo o la durata dell'impiego debba superare tre mesi complessivamente, i collaboratori sono assicurati dall'inizio del rapporto di lavoro.
- 3 I collaboratori non attivi in Svizzera o la cui attività nel nostro Paese non presenta probabilmente un carattere durevole e che sono già sufficientemente assicurati all'estero, sono esentati dall'assicurazione obbligatoria a condizione che inoltrino una rispettiva domanda alla PIG.
- 4 Le indennità per un'attività di lavoro al servizio di altri datori di lavoro non vengono assicurate presso la PIG.
- 5 La PIG non assicura le persone che escono dall'assicurazione obbligatoria per stipulare un'assicurazione volontaria. Sono escluse le persone assicurate secondo l'art. 10.

Art. 3 Adesione alla PIG

- 1 L'adesione alla PIG coincide con la decorrenza del rapporto di lavoro, in ogni caso non prima del 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età.
- 2 L'assicurazione di rischio (decesso e invalidità) inizia il 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età, l'assicurazione completa (vecchiaia, decesso e invalidità) il 1° gennaio successivo al compimento dell'età fissata nel piano di previdenza, e al più tardi il 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età.

Art. 4 Fine dell'assicurazione

L'adesione alla PIG cessa quando il rapporto di lavoro termina per un motivo diverso dall'invalidità o dal pensionamento. È fatto salvo il prolungamento di cui all'art. 10. Gli assicurati, il cui salario computabile è al di sotto della soglia d'ingresso secondo il piano di previdenza, escono anch'essi dalla PIG.

Art. 5 Proroga della copertura in caso di uscita

- 1 Il collaboratore resta assicurato contro i rischi di decesso e invalidità per la durata di un mese dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza, al più tardi tuttavia fino all'adesione in una nuova istituzione di previdenza. Le prestazioni corrispondono a quelle assicurate al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

- 2 È fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 in materia di proroga provvisoria dell'assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni dopo la riduzione o la soppressione della rendita AI.
-

Art. 6 Congedo non retribuito

- a) In caso di congedo non retribuito accordato dall'impresa, la persona assicurata può rimanere assicurata presso la PIG.
 - b) I contributi, nonché la loro ripartizione tra la persona assicurata e il datore di lavoro, sono fissati nel piano di previdenza.
 - c) Durante il congedo non retribuito, l'aver di vecchiaia disponibile viene remunerato al tasso d'interesse fissato dal consiglio di fondazione. Le prestazioni di rischio assicurate corrispondono alle prestazioni definite all'inizio del congedo.
 - d) La durata massima di un congedo non retribuito è fissata nel piano di previdenza.
-

Art. 7 Salario computabile

- 1 Il salario computabile costituisce la base per il calcolo del salario soggetto a contributi. Le componenti salariali, prese in considerazione per il salario computabile, sono fissate nel piano di previdenza.
 - 2 Il salario computabile è limitato a dieci volte l'importo limite superiore LPP. Se la persona assicurata ha più rapporti di previdenza e la somma di tutti i suoi salari e redditi soggetti all'AVS supera questo limite, essa deve informare la PIG sulla totalità dei suoi rapporti di previdenza e dei salari e redditi che vi sono assicurati.
 - 3 Il datore di lavoro comunica alla PIG il salario computabile al momento dell'adesione e successivamente a ogni importante variazione.
-

Art. 8 Salario soggetto a contributi

- 1 Il salario soggetto a contributi corrisponde al salario computabile al netto della deduzione di coordinamento. Questo è regolato nel rispettivo piano di previdenza.
 - 2 Se il salario soggetto a contributi diminuisce temporaneamente a seguito di malattia, infortunio, disoccupazione, maternità, paternità o situazioni simili, il salario soggetto a contributi viene mantenuto durante l'obbligo del datore di lavoro di continuazione del pagamento del salario, ai sensi dell'articolo 324a CO o del congedo per maternità ai sensi dell'articolo 329f CO, del congedo di paternità ai sensi dell'art. 329g CO o del congedo di assistenza ai sensi dell'articolo 329i CO, sempre che l'assicurato non richieda una riduzione.
-

Art. 9 Proroga dell'assicurazione dell'attuale salario soggetto a contributi

- 1 Le persone assicurate, il cui salario computabile si riduce al massimo della metà dopo il 58° anno di età, possono mantenere l'attuale salario soggetto a contributi, in ogni caso non oltre l'età ordinaria di pensionamento, a condizione che ciò sia previsto nel piano di previdenza.
 - 2 La ripartizione dei contributi è disciplinata nell'ambito di un accordo scritto.
 - 3 Nel calcolo della prestazione di libero passaggio ai sensi dell'art. 17 LFLP, per i contributi di cui al cpv. 2 non viene applicato alcun supplemento del 4 % per anno di età a partire dal 20° anno di età.
-

Art. 10 Prolungamento dell'assicurazione dopo l'uscita

- 1 Chiunque receda dall'assicurazione obbligatoria può continuare l'assicurazione nella misura precedente, a condizione che
 - il rapporto di lavoro sia stato risolto dal datore di lavoro e

- al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro siano soddisfatti i requisiti relativi all'età per un pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 o 3.

2 Il prolungamento è ammesso per l'assicurazione di rischio (invalidità e decesso) o l'assicurazione completa (previdenza per la vecchiaia, invalidità e decesso). I contributi (quota del collaboratore e del datore di lavoro) per l'assicurazione di rischio e l'assicurazione completa sono fissati nel piano di previdenza. La persona assicurata deve versare tali contributi alla fine del mese.

Qualora dovessero essere necessari dei contributi di risanamento, la persona che continua l'assicurazione deve pagare gli stessi contributi di risanamento degli altri assicurati.

- 3** Lo stipendio computabile per il calcolo del salario soggetto a contributi corrisponde allo stipendio computabile fissato a partire dal momento della proroga tra la PIG e la persona assicurata. Questo non deve superare l'attuale stipendio.
- 4** La richiesta scritta per il prolungamento dell'assicurazione deve essere inoltrata prima della fine dell'assicurazione obbligatoria. Deve essere allegata la prova della cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro. Dopo l'inizio del prolungamento dell'assicurazione, il tipo di assicurazione non può più essere cambiato, ad eccezione di un passaggio una tantum dall'assicurazione completa all'assicurazione di rischio.
- 5** L'assicurazione termina al verificarsi dei rischi decesso, invalidità o al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria. Se la persona assicurata entra in un nuovo istituto di previdenza, la prestazione d'uscita viene trasferita a questo nuovo istituto di previdenza, a condizione che possa essere utilizzata per il riscatto integrale delle prestazioni regolamentari. Se ciò richiede più di due terzi della prestazione di libero passaggio, l'assicurazione termina. Se vengono trasferiti meno di due terzi della prestazione d'uscita, il resto della prestazione d'uscita rimane alla PIG e il salario soggetto a contributi viene ridotto in proporzione.
- 6** Se il prolungamento dell'assicurazione è durato più di due anni, non è più possibile prelevare l'aver di vecchiaia ai sensi dell'art. 25 e gli altri averi secondo il piano di previdenza, né è possibile effettuare un prelievo anticipato o una costituzione in pegno ai sensi degli art. 38 e 39 (restano riservate le disposizioni regolamentari che prevedono il versamento delle prestazioni solo in forma di capitale).
- 7** La persona assicurata può disdire l'assicurazione in qualsiasi momento alla fine di un mese civile. Una successiva ripresa dell'assicurazione è esclusa. La PIG ha il diritto di disdire l'assicurazione in caso di contributi arretrati con effetto immediato.

Art. 11 Grado di occupazione

Il grado di occupazione ai sensi del presente regolamento previdenziale è pari al rapporto fra orario di lavoro individuale dell'assicurato e orario di lavoro di un posto di lavoro a tempo pieno.

Art. 12 Prestazione d'entrata, riscatto obbligatorio

- 1** Al momento dell'entrata in servizio, la persona assicurata deve chiedere il trasferimento delle sue prestazioni di libero passaggio di cui dispone presso istituti di previdenza o di libero passaggio.
- 2** Inoltre, la persona assicurata, ovvero l'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro e/o l'istituto di libero passaggio, deve informare la PIG in merito alla propria situazione previdenziale e comunicarle quanto segue:
- a)** nome e indirizzo del precedente istituto di previdenza ovvero istituto di libero passaggio;
 - b)** importo della prestazione di libero passaggio trasferita a suo favore, importo dell'aver di vecchiaia LPP e, se l'assicurato ha più di 50 anni, importo della prestazione di libero passaggio acquisita all'età di 50 anni;
 - c)** se la persona assicurata è coniugata, l'importo della prestazione di libero passaggio a cui avrebbe avuto diritto al momento del matrimonio; i collaboratori, che al 1° gennaio 1995 erano coniugati e non conoscono l'importo della prestazione di libero passaggio acquisita alla data del matrimonio, notificano alla PIG l'importo e la data di calcolo della prima prestazione di libero passaggio nota dopo il 1° gennaio 1995;
 - d)** eventualmente l'importo che l'assicurato ha prelevato anticipatamente dall'istituto di previdenza di un precedente datore di lavoro come promozione della proprietà d'abitazioni e che alla cessazione del rapporto di lavoro non è stato ancora restituito; dati relativi alla proprietà d'abitazioni interessata e data del prelievo anticipato;
 - e)** eventuale importo costituito in pegno nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni, dati della proprietà d'abitazioni in questione e nome del creditore pignoratizio;

f) eventuali importi e date dei riscatti volontari nei tre anni precedenti l'adesione alla PIG.

3 La prestazione d'entrata viene accreditata all'avere di vecchiaia della persona assicurata.

Art. 13 Riscatto facoltativo

- 1 Nel caso di una lacuna previdenziale, la persona assicurata attiva può acquistare in qualsiasi momento prestazioni di previdenza tramite versamenti personali; i versamenti vengono accreditati nel suo avere di vecchiaia.
 - 2 Se sono stati effettuati prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni, gli acquisti volontari possono essere effettuati solo una volta rimborsati i prelievi anticipati. Restano riservati i riscatti in caso di divorzio.
 - 3 La somma di riscatto massima corrisponde alla differenza fra l'avere di vecchiaia massimo consentito, conformemente alla tabella nel relativo piano di previdenza e l'avere di vecchiaia disponibile il giorno del riscatto. L'importo massimo della somma di riscatto si riduce:
 - a) degli averi di libero passaggio che la persona assicurata non ha apportato nella PIG;
 - b) dei prelievi anticipati effettuati per la promozione della proprietà d'abitazioni;
 - c) dell'avere nel pilastro 3a, purché esso non superi la somma, fruttifera dei tassi minimi d'interesse LPP in vigore, dei contributi annui massimi deducibili dal reddito a partire dai 24 anni d'età della persona assicurata; fa stato la tabella allestita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 - 4 Se un assicurato, che percepisce o ha già percepito prestazioni di vecchiaia da un istituto di previdenza e che successivamente ha ripreso l'attività lavorativa o ha aumentato il grado di occupazione, effettua un riscatto, l'importo massimo della somma di riscatto si riduce nella misura delle prestazioni di vecchiaia già percepite.
 - 5 Per le persone che immigrano dall'estero senza prima essere state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, nei primi cinque anni dopo l'ingresso in una cassa pensioni elvetica la somma di riscatto annua è limitata al 20 % del salario computabile. Una volta decorso questo termine di cinque anni, è possibile un riscatto nelle prestazioni di vecchiaia regolamentari complete.
 - 6 I versamenti personali possono in linea di massima essere dedotti dalle imposte federali, cantonali e comunali. La PIG non garantisce tuttavia la possibilità di deduzione dei contributi che le sono stati versati.
 - 7 Se il datore di lavoro ha finanziato una parte delle prestazioni d'entrata, egli si riserva il diritto di ridurre la sua partecipazione secondo l'articolo 7 della legge sul libero passaggio dalla prestazione d'uscita della persona assicurata; la relativa quota si riduce di 1/10 per ogni anno di contribuzione. La parte non utilizzata viene accreditata alla riserva per i contributi del datore di lavoro.
 - 8 Le prestazioni risultanti dagli acquisti non possono essere rimosse sotto forma di capitale durante i tre anni che seguono la data d'acquisto. Da questa restrizione sono esclusi i riscatti in caso di divorzio.
-

Art. 14 Avere di vecchiaia

- 1 Per ogni persona assicurata viene costituito un avere di vecchiaia composto da:
 - a) prestazione di libero passaggio apportata;
 - b) riscatti personali;
 - c) accrediti di vecchiaia;
 - d) eventuali crediti integrativi conformemente al piano di previdenza;
 - e) eventuali erogazioni decise dal consiglio di fondazione o dalla commissione di previdenza;
 - f) eventuali riscatti finanziati da parte del datore di lavoro;
 - g) importi accreditati nel quadro di un riscatto in caso di divorzio;
 - h) importi, interessi compresi, versati e accreditati nel quadro di un conguaglio della previdenza professionale ai sensi dell'art. 22c cpv. 2 LFLP;
 - i) rimborsi per prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni;

j) interessi sugli importi di cui sopra;

dedotti gli eventuali prelievi per la promozione della proprietà d'abitazioni e i versamenti in seguito a un divorzio o in caso di scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata compresi interessi.

- 2 Gli apporti secondo il cpv. 1 lett. a), b), e), f), g), h) e i) vengono immediatamente remunerati. Gli accrediti di vecchiaia e quelli integrativi secondo le lett. c) e d) vengono remunerati dal 1° gennaio successivo alla loro esigibilità.
- 3 Il tasso d'interesse viene fissato dalla commissione di previdenza. I dettagli sono riportati nel piano di previdenza.
- 4 Il conto PA ai sensi dell'art. 40 non è parte integrante dell'avere di vecchiaia.

Art. 15 Accrediti di vecchiaia

- 1 Hanno diritto agli accrediti di vecchiaia le persone assicurate nell'assicurazione completa. Gli accrediti di vecchiaia vengono accreditati nel loro avere di vecchiaia.
- 2 Gli accrediti di vecchiaia vengono finanziati dalle persone assicurate e dal datore di lavoro conformemente alla descrizione nel piano di previdenza.

Art. 16 Contributi e scadenza

- 1** La persona assicurata è soggetta a contributi a partire dalla sua entrata nella PIG e fino a quando dura il rapporto di lavoro, ovvero viene prolungata l'assicurazione di rischio o completa ai sensi dell'art. 10, al massimo tuttavia fino a quando ha diritto all'esonero dai contributi ai sensi dell'art. 29 o fino a quando raggiunge l'età ordinaria di pensionamento. È fatto salvo l'art. 24, cpv. 4.
- 2** Il datore di lavoro è anch'esso soggetto a contributi per tutti gli assicurati soggetti a contributi. Sono esclusi gli ex collaboratori che prolungano l'assicurazione ai sensi dell'art. 10.
- 3** Il datore di lavoro versa ogni mese i propri contributi nonché i contributi delle persone assicurate alla PIG. I contributi sono dovuti entro 30 giorni dalla loro deduzione dal salario. A partire da tale momento può essere addebitato un interesse di mora.
- 4** L'entità dei contributi è fissata nel piano di previdenza.

Art. 17 Riserva dei contributi del datore di lavoro

La costituzione della riserva dei contributi del datore di lavoro viene effettuata mediante specifiche erogazioni del datore di lavoro. Per ogni datore di lavoro viene costituita una riserva dei contributi del datore di lavoro separata. I contributi del datore di lavoro possono essere corrisposti da questa riserva del datore di lavoro.

Art. 18 Partecipazione alle eccedenze da contratti di assicurazione

Un'eventuale partecipazione alle eccedenze da contratti di assicurazione si basa sulle condizioni del contratto di assicurazione. A meno che il consiglio di fondazione non decida altrimenti, questa partecipazione viene utilizzata per migliorare la situazione finanziaria della PIG.

Disposizioni generali sulle prestazioni

Art. 19 **Panoramica delle prestazioni**

Nel quadro del relativo piano di previdenza, gli assicurati o i loro superstiti hanno diritto alle seguenti prestazioni:

a) Prestazioni di vecchiaia

- Rendita o capitale di vecchiaia
- Rendita transitoria
- Pensionamento parziale

b) Prestazioni d'invalidità

- Rendita d'invalidità provvisoria
- Esonero dai contributi

c) Prestazioni per i superstiti

- Rendita per coniugi/per partner conviventi
- Prestazioni a coniugi divorziati
- Capitale in caso di decesso

d) Rendite per i figli in caso di vecchiaia, invalidità e decesso

e) Altre prestazioni

- Prestazioni in caso di divorzio
- Prestazione di libero passaggio
- Prelievo anticipato e costituzione in pegno per proprietà d'abitazioni a uso proprio
- Conto PA

Art. 20 **Pagamento delle prestazioni**

1 Le prestazioni della PIG vengono corrisposte come segue:

- a)** rendite: mensili, sempre a fine mese;
- b)** prestazioni in capitale: entro 30 giorni dal verificarsi del caso assicurativo, tuttavia al più presto quando gli aventi diritto sono noti con certezza e sono disponibili i documenti necessari;
- c)** la prestazione di libero passaggio: il primo giorno dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, ovvero dopo la fine del prolungamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 10.

2 L'interesse di mora è dovuto:

- a)** sulle rendite, a partire dall'avvio di una procedura di esecuzione o dall'inoltro di una denuncia. L'interesse di mora corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP;
- b)** sui pagamenti di capitale a partire dalla scadenza. L'interesse di mora corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP;
- c)** sul versamento della prestazione di libero passaggio, a partire da 30 giorni dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie e comunque al più presto a partire dall'uscita. L'interesse di mora corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP più 1 %.

3 Luogo di pagamento per le prestazioni della PIG è la sede della PIG stessa. Queste vengono versate su un conto bancario o postale, in Svizzera o nei paesi UE/EFTA, indicato dalla persona avente diritto e a nome di quest'ultima. Le eventuali spese risultanti da istruzioni speciali date dall'avente diritto sono a carico di quest'ultimo.

4 Le prestazioni percepite ingiustamente devono essere restituite. È consentita la compensazione con prestazioni di altre assicurazioni

sociali. È possibile evitare la restituzione se il beneficiario della prestazione era in buona fede e se detta restituzione dovesse determinare una situazione di estrema gravità.

- 5 Se la PIG deve fornire prestazioni per i superstiti o d'invalidità dopo avere trasferito la prestazione d'uscita a un altro istituto di previdenza o di libero passaggio, tale prestazione d'uscita deve essergli rimborsata nella misura in cui risulta necessario per il pagamento delle prestazioni per i superstiti o d'invalidità. In mancanza di rimborso, la PIG ha la facoltà di ridurre le prestazioni per i superstiti e d'invalidità.
- 6 Se la PIG è tenuta a versare prestazioni anticipate, perché l'istituto di previdenza responsabile dei versamenti non è ancora definito e la persona assicurata è stata da ultimo affiliata alla PIG, il diritto è limitato alle prestazioni minime LPP. Se in seguito risulta che la PIG non era tenuta a versare le prestazioni, quest'ultima richiede il rimborso degli importi anticipati.
- 7 Se la PIG è tenuta a versare delle prestazioni perché la persona assicurata è diventata invalida in seguito a una malattia congenita o la cui invalidità si è verificata prima della maggiore età e che al momento dell'aumento dell'incapacità di guadagno era assicurata presso la PIG, il diritto si limita alle prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP.
- 8 La PIG può esigere dalla persona assicurata invalida o dai superstiti della persona assicurata deceduta la cessione dei loro diritti nei confronti di un terzo responsabile del caso d'invalidità o di decesso fino a concorrenza delle prestazioni dovute dalla fondazione, a condizione che la PIG non subentri, in applicazione della LPP, nei diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti e degli altri aventi diritto. Ha la facoltà di sospendere le proprie prestazioni fino a quando la cessione non sia avvenuta.
- 9 Se l'AVS/AI riduce, rifiuta o revoca una prestazione perché la persona avente diritto ha provocato il decesso o l'invalidità per colpa grave o perché la persona assicurata si oppone a una misura di reinserimento dell'AI, la PIG ha la facoltà di ridurre le prestazioni. La riduzione non deve tuttavia superare l'ammontare deciso dall'AVS/AI.
- 10 Le prestazioni della PIG non possono essere cedute né costituite in pegno prima della loro scadenza. Fa eccezione la costituzione in pegno nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni. Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti ceduti dal datore di lavoro alla PIG solo se tali crediti riguardano contributi non dedotti dal salario.
- 11 Sono applicabili le disposizioni dell'art. 35a cpv. 2 e 41 LPP riguardanti la prescrizione.

Art. 21 Adeguamento all'andamento dei prezzi

- 1 Il consiglio di fondazione decide annualmente in merito a eventuali adeguamenti delle rendite in corso all'andamento dei prezzi su richiesta della commissione di previdenza.
- 2 La decisione del consiglio di fondazione in merito all'adeguamento all'inflazione viene illustrata in allegato ai conti annuali ai sensi dell'art. 36 cpv. 3 LPP.
- 3 Restano riservate le prescrizioni minime LPP.

Art. 22 Cumulo delle prestazioni in caso d'invalidità o decesso

- 1 La PIG riduce le prestazioni per i superstiti e l'invalidità calcolate ai sensi del presente regolamento, qualora superino assieme ad altre prestazioni analoghe con lo stesso scopo nonché ad altri redditi computabili il 90 % del guadagno presumibilmente perso dalla persona assicurata.
- 2 Qualora un assicurato continui a percepire prestazioni dall'assicurazione infortuni o dall'assicurazione militare dopo l'età di riferimento AVS, la PIG continua a versare le prestazioni come prima del raggiungimento dell'età di pensionamento, al massimo tuttavia la rendita di vecchiaia risultante al raggiungimento dell'età di pensionamento. Non sono compensate in particolare le riduzioni di prestazioni dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento secondo la LAINF o la LAM. Le ridotte prestazioni della PIG non devono essere inferiori, assieme alle prestazioni LAINF, LAM e alle prestazioni estere analoghe, alle prestazioni non ridotte previste dalla legge ai sensi della LPP.
- 3 Qualora venga prorogata l'assicurazione dell'attuale salario soggetto a contributi di cui all'art. 8, si calcola il salario lordo senza alcuna riduzione.
- 4 Sono considerati redditi computabili:
 - a) le prestazioni versate da altre assicurazioni sociali svizzere o estere o altri istituti di previdenza a causa di un evento dannoso;

b) le prestazioni e le indennità giornaliere delle assicurazioni obbligatorie;

c) le prestazioni e indennità giornaliere delle assicurazioni facoltative, i cui premi sono stati forniti almeno per la metà dal datore di lavoro;

d) per i beneficiari di rendite d'invalidità: il reddito da lavoro o sostitutivo ancora percepito o presumibilmente ancora percepibile.

Per definire il reddito da lavoro presumibilmente ancora percepibile ci si basa sul reddito d'invalidità conformemente alla decisione AI.

Le prestazioni e i redditi seguenti non vengono computati:

a) le indennità per grandi invalidi e per menomazione dell'integrità, indennità, contributi per l'assistenza e prestazioni analoghe;

b) i redditi supplementari ottenuti durante la partecipazione a misure di reintegrazione secondo l'art. 8a LAI.

5 Le prestazioni al coniuge superstite o al partner registrato o al partner convivente e agli orfani vengono sommate.

6 Per il calcolo della sovrassicurazione, le prestazioni in capitale vengono convertite in rendite conformemente alle basi tecniche della PIG.

7 Le prestazioni di vecchiaia vengono ridotte nello stesso modo, fino a quando vengono fornite prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare o le prestazioni di vecchiaia sostituiscono una rendita d'invalidità.

8 La PIG non compensa il rifiuto o la riduzione di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, se questo rifiuto o riduzione è conforme all'art. 21 della LPGa, all'art. 37 o 39 della LAINF oppure all'art. 65 o 66 della LAM. Le riduzioni di prestazioni di altri assicuratori in seguito a mancanze nonché le riduzioni di prestazioni al momento del raggiungimento dell'età di riferimento conformemente alla LPP non sono compensate.

9 Se in seguito a un divorzio, la rendita di vecchiaia o una rendita di vecchiaia, che ha sostituito la rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 27 cpv. 5, viene suddivisa (art. 124a CC), la parte di rendita assegnata al coniuge divorziato avente diritto continua a essere computata al momento del calcolo di un sovraindennizzo.

10 Se le prestazioni della PIG vengono ridotte, queste vengono tutte ridotte nella stessa proporzione. La parte non erogata delle prestazioni assicurate viene devoluta alla PIG. La riduzione viene riesaminata quando la situazione cambia in modo rilevante.

11 La PIG può riesaminare la premessa e l'entità della riduzione in qualsiasi momento e adattare le sue prestazioni quando la situazione cambia in modo rilevante.

Art. 23 Prestazione in capitale a causa di esiguità delle prestazioni

La PIG versa al posto delle rendite un'indennità in capitale se la rendita di vecchiaia o invalidità, la rendita per il coniuge/convivente o la rendita per orfani è inferiore rispettivamente al 10 %, 6 % o 2 % della rendita minima di vecchiaia AVS. L'ammontare dell'indennità in capitale viene fissato secondo i principi attuariali della PIG. Con il suo versamento si estinguono tutti i diritti della persona assicurata o dei suoi superstiti nei confronti della PIG.

Prestazioni di vecchiaia

Art. 24 Diritto alla rendita

- 1 Il diritto alla rendita di vecchiaia ordinaria sorge il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento ai sensi del piano di previdenza e cessa alla fine del mese in cui la persona avente diritto decede.
- 2 Se il rapporto di lavoro termina dopo il compimento del 58° anno d'età, la persona assicurata attiva ha diritto a una rendita di vecchiaia, a meno che non chiedi il prolungamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 10. Se la persona assicurata avvia un'attività lucrativa indipendente o svolge un'attività lucrativa dipendente o è annunciata come disoccupata può chiedere la cessazione del rapporto di previdenza nonché il relativo trasferimento della sua prestazione di libero passaggio.
- 3 In caso di ristrutturazione aziendale, la commissione di previdenza ha la facoltà di fissare un pensionamento anticipato rispetto a quello indicato nel cpv. 2, al più presto tuttavia dopo il compimento del 55° anno d'età.
- 4 In caso di proseguimento dell'attività lucrativa dopo l'età ordinaria di pensionamento, la persona assicurata può chiedere di rimanere assicurata sino alla fine della propria attività lucrativa, al massimo tuttavia sino al compimento dei 70 anni. I contributi del lavoratore e del datore di lavoro sono disciplinati nel piano di previdenza.
- 5 Al posto del proseguimento dell'assicurazione, la persona assicurata può differire la riscossione delle rendite. In questo caso non vengono più forniti contributi. L'avere di vecchiaia esistente continua a essere remunerato sino alla fine dell'attività lucrativa, al massimo tuttavia sino al compimento dei 70 anni; il tasso d'interesse corrisponde al tasso al quale viene remunerato l'avere di vecchiaia ai sensi dell'art. 14 cpv. 3.
- 6 L'importo annuo della rendita di vecchiaia corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile all'inizio della riscossione della rendita moltiplicato per l'aliquota di conversione che corrisponde in quel momento all'età della persona assicurata (calcolata in anni e mesi). L'entità dell'aliquota di conversione è fissata nel piano di previdenza.
- 7 In caso di pensionamento anticipato prima dell'età di riferimento AVS, la persona assicurata può richiedere l'erogazione di una rendita transitoria fino al raggiungimento dell'età di riferimento AVS. In caso di decesso del beneficiario di una rendita transitoria, il diritto alla rendita transitoria cessa alla fine del mese del decesso.
- 8 La persona assicurata può scegliere liberamente l'importo della rendita transitoria, al massimo tuttavia fino all'importo massimo della rendita AVS massima piena. Il finanziamento della rendita transitoria è disciplinato nel piano di previdenza.
- 9 In caso di decesso della persona assicurata durante la proroga dell'assicurazione o il periodo di differimento, per determinare le prestazioni per i superstiti, l'assicurato viene considerato come beneficiario di rendita a partire dal primo del mese successivo al giorno del decesso; sono applicabili gli art. 31 – 33. Non maturano prestazioni di invalidità; in caso di incapacità lavorativa, con la cessazione del pagamento del salario ovvero del diritto a percepire il salario, matura il diritto alla prestazione di vecchiaia conformemente al piano di previdenza.

Art. 25 Capitale di vecchiaia

- 1 Al momento del pensionamento, le persone assicurate attive e i beneficiari di rendite d'invalidità possono esigere, fatto salvo l'art. 10 cpv. 6 e l'art. 13 cpv. 7, il versamento totale o parziale del capitale del proprio avere di vecchiaia, a condizione che comunichino la loro intenzione al più tardi l'ultimo giorno prima del momento del pensionamento. È escluso il pagamento in più rate.
- 2 Con il pagamento dell'intero capitale di vecchiaia si estingue qualsiasi diritto a ulteriori prestazioni della PIG. Con il versamento di una parte del capitale di vecchiaia il diritto a ulteriori prestazioni si estingue in proporzione.
- 3 Il versamento di capitale è ammesso solo con il consenso scritto del rispettivo coniuge o partner registrato. La firma del coniuge o del partner registrato deve essere ufficialmente autenticata.

Art. 26 Pensionamento parziale

- 1** Dopo il compimento del 58° anno di età, la persona assicurata attiva può richiedere il versamento di una rendita di vecchiaia parziale o di un capitale di vecchiaia parziale se riduce il proprio rapporto di lavoro d'intesa con l'azienda e il suo salario computabile si riduce di almeno il 20 %. Il grado di pensionamento corrisponde alla riduzione del salario computabile. Resta riservato l'articolo 24 cpv. 3.
- 2** In caso di pensionamento parziale, l'avere di vecchiaia viene diviso in due parti conformemente al grado di pensionamento:
 - a)** per la parte corrispondente al grado di pensionamento l'assicurato viene considerato pensionato;
 - b)** per l'altra parte la persona assicurata viene considerata persona assicurata attiva. Il salario computabile ridotto ancora percepito deve superare il salario minimo conformemente all'art. 2 LPP.
 - c)** Il pensionamento può essere completato in un massimo di tre pensionamenti parziali.
- 3** La PIG non può garantire che il pensionamento parziale sia soggetto a un trattamento fiscale vantaggioso.

Prestazioni d'invalidità

Art. 27 Diritto alla rendita

- 1 Gli assicurati riconosciuti come invalidi dall'AI, sono considerati invalidi nella stessa misura anche presso la PIG, purché fossero assicurati presso la PIG al momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità.
- 2 La PIG ha la facoltà di presentare opposizione contro la decisione AI entro 30 giorni dall'apertura.
- 3 In caso di pensionamento anticipato la persona assicurata non viene più riconosciuta come invalida dalla PIG.
- 4 Una volta determinata, la rendita d'invalidità della PIG viene aumentata, ridotta o annullata se il grado d'invalidità definito dall'AI cambia di almeno 5 punti percentuali.
- 5 Il diritto a una rendita d'invalidità della PIG inizia con il diritto a una rendita dell'AI. Esso si estingue, con riserva dell'art. 30, con la fine del diritto a una rendita dell'AI federale, in ogni caso non oltre l'età ordinaria di pensionamento ai sensi del piano di previdenza; a partire da questa data l'assicurato ha diritto a una rendita di vecchiaia.
- 6 In deroga all'art. 5, la rendita d'invalidità della PIG non viene tuttavia versata se la persona assicurata percepisce delle prestazioni salariali oppure sostitutive del salario pari almeno all'80 % del salario e finanziate almeno per il 50 % dal datore di lavoro.
- 7 La PIG versa una rendita d'invalidità, il cui importo è determinato come percentuale di una rendita d'invalidità intera come segue:

Grado d'invalidità ai sensi dell'AI in %	Quota percentuale a una rendita d'invalidità intera
Meno di 40	0
40	25
41	27.5
42	30
43	32.5
44	35
45	37.5
46	40
47	42.5
48	45
49	47.5
50 fino 69	Secondo il grado d'invalidità
A partire da 70	100

- 8 Il beneficiario di una rendita d'invalidità parziale della PIG viene considerato:
 - a) come assicurato invalido per la parte dell'avere di vecchiaia che corrisponde all'avere di vecchiaia moltiplicato per la parte percentuale a una rendita intera;
 - b) come assicurato attivo per la parte restante dell'avere di vecchiaia.
- 9 Dal momento in cui viene a conoscenza che l'ufficio AI ha ordinato la sospensione del pagamento della rendita d'invalidità in base all'art. 52a LPGa, la PIG sospende anch'essa in via cautelativa il pagamento della rendita d'invalidità.

Art. 28 Calcolo della rendita

L'ammontare dell'intera rendita d'invalidità è fissato nel piano di previdenza.

Art. 29 Esonero dai contributi

- 1 Il diritto all'esonero dai contributi matura secondo la descrizione nel piano di previdenza e si estingue con il recupero della capacità di guadagno e al più tardi con il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento conformemente al piano di previdenza. In caso di invalidità parziale l'esonero dai contributi si limita alla quota di invalidità del salario soggetto a contributi.
 - 2 Durante l'esonero dai contributi, i contributi della persona invalida assicurata e del datore di lavoro per questa persona invalida assicurata sono a carico della PIG. L'aver di vecchiaia della persona assicurata viene incrementato del valore degli accrediti di vecchiaia calcolati sulla base dell'ultimo salario soggetto a contributi.
-

Art. 30 Proroga provvisoria dell'assicurazione

- 1 Se, ai sensi dell'art. 26a LPP, la rendita dell'AI viene ridotta o soppressa in seguito alla riduzione del grado d'invalidità, il beneficiario di una rendita d'invalidità rimane assicurato presso la PIG alle stesse condizioni durante tre anni, a condizione che prima della riduzione o soppressione della rendita abbia partecipato a delle misure di reintegrazione ai sensi dell'art. 8a LAI o la rendita sia stata ridotta o soppressa a causa della ripresa di un'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione.
- 2 La copertura assicurativa e il diritto alle prestazioni restano anch'essi intatti finché il beneficiario di una rendita d'invalidità percepisce una prestazione transitoria ai sensi dell'art. 32 LAI.
- 3 Durante la proroga assicurativa e la conservazione del diritto alle prestazioni la PIG può ridurre la rendita d'invalidità in base alla diminuzione del grado d'invalidità del beneficiario di una rendita d'invalidità, in ogni caso solo fino a quando la riduzione viene compensata da un reddito complementare del beneficiario della rendita d'invalidità.
- 4 Ai fini della proroga del rapporto di assicurazione provvisoria, i beneficiari di una rendita d'invalidità interessati sono considerati invalidi ai sensi del presente regolamento.

Prestazioni per i superstiti

Art. 31 Diritto alla rendita per coniugi

- 1 Se una persona assicurata coniugata decede, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi a condizione che soddisfi uno dei seguenti requisiti:
 - a) deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio;
 - b) ha compiuto il 45° anno d'età ed è coniugato da almeno 5 anni. Vengono considerati gli anni vissuti in convivenza ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. c.
- 2 Il coniuge superstite, che non soddisfa nessuno dei requisiti riportati al cpv. 1, lett. a) e b), ha diritto a un'indennità unica pari all'importo di tre rendite per coniugi annue.
- 3 Il diritto alla rendita per coniugi matura con il decesso della persona assicurata, in ogni caso non prima che cessi il diritto a percepire il salario intero. Esso si estingue alla fine del mese in cui il beneficiario decede o si risposa.
- 4 L'entità della rendita annua per coniugi è fissata nel piano di previdenza. Questa viene ridotta ai sensi delle disposizioni nel piano di previdenza in caso di elevata differenza d'età.
- 5 Se il coniuge superstite si risposa, ha diritto a un'indennità unica pari all'importo di tre rendite per coniugi annue; con l'erogazione dell'indennità si estinguono tutti i suoi diritti nei confronti della PIG.

Art. 32 Diritto alla rendita per partner conviventi

- 1 Se una persona assicurata non coniugata decede, il partner superstite non coniugato ha diritto a una rendita per partner conviventi.
- 2 Viene considerato convivente ai sensi del presente regolamento, indipendentemente dal sesso, chi soddisfa cumulativamente le seguenti condizioni:
 - a) non avere contratto matrimonio;
 - b) non sussiste alcuna parentela ai sensi dell'art. 95 CC;
 - c) aver compiuto il 45° anno di età e aver convissuto con l'assicurato fino alla data del decesso in via permanente da almeno cinque anni oppure alla data del decesso dover mantenere almeno un figlio in comune.
- 3 Il diritto alla rendita per partner conviventi matura con il decesso della persona assicurata, in ogni caso non prima che cessi il diritto a percepire il salario intero. Esso si estingue alla fine del mese in cui il beneficiario decede, si risposa o torna a convivere con un partner.
- 4 La rendita per partner conviventi viene ridotta dell'importo delle eventuali prestazioni per superstiti di un altro istituto di previdenza.
- 5 L'ammontare della rendita per partner conviventi corrisponde all'importo della rendita per coniugi.
- 6 Il richiedente ha l'onere di provare che soddisfa le condizioni per essere riconosciuto come partner convivente. Quali documenti probatori valgono in particolare:
 - a) per le condizioni di cui alle lettere a) e b) del cpv. 2: stato civile dei due conviventi;
 - b) per la convivenza: certificato di domicilio;
 - c) per l'esistenza di un figlio in comune: stato civile del figlio;
 - d) per il mantenimento del figlio: certificazione dell'autorità competente.
- 7 Il partner superstite deve far valere il proprio diritto per iscritto presso la PIG al più tardi entro tre mesi dal decesso della persona assicurata.

Art. 33 Prestazioni al coniuge divorziato

- 1 Allorché una persona assicurata divorziata decede, il suo coniuge divorziato superstite ha diritto a una rendita del coniuge divorziato:
 - a) se, in virtù della sentenza di divorzio ha diritto a una rendita ai sensi dell'art. 124e cpv. 1 CC o 126 cpv. 1 CC;
 - b) se ha almeno 45 anni di età o se ha uno o più figli aventi diritto al mantenimento; e
 - c) se è stato coniugato con la persona deceduta per almeno 10 anni.
- 2 Il diritto alla rendita del coniuge divorziato sorge al decesso della persona assicurata, al più presto tuttavia con la cessazione del pagamento intero del salario, e si estingue alla fine del mese nel corso del quale si estingue il diritto alla rendita menzionato nell'art. 33, cpv. 1, lett. a.
- 3 Se il coniuge divorziato superstite alla morte della persona assicurata non ha ancora 45 anni e non ha alcun figlio con diritto al mantenimento, ma adempie alle condizioni citate nell'art. 33 cpv. 1, ha diritto a un'indennità in capitale dell'ammontare di 3 rendite annue del coniuge divorziato.
- 4 L'importo annuo della rendita al coniuge divorziato è pari alla prestazione stabilita nella sentenza di divorzio, dedotte le eventuali prestazioni per i superstiti corrisposte dall'AVS. In tal caso, le rendite per i superstiti dell'AVS vengono computate unicamente se sono più elevate di un proprio diritto a una rendita d'invalidità dell'AI o a una rendita di vecchiaia dell'AVS. L'entità della rendita al coniuge divorziato corrisponde alle prestazioni minime obbligatorie LPP.
- 5 Se il coniuge divorziato si sposa, si estingue il suo diritto alle prestazioni. Esso non si riacquista di nuovo se il nuovo matrimonio viene sciolto per via del decesso del nuovo coniuge o per divorzio.
- 6 Il versamento di una rendita del coniuge divorziato non ha nessun effetto sui diritti del coniuge superstite o del partner superstite della persona assicurata deceduta.

Art. 34 Capitale in caso di decesso

- 1 Se previsto nel piano di previdenza, in caso di decesso di una persona assicurata attiva o di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, può risultare un diritto al capitale in caso di decesso.
- 2 Sono considerate persone aventi diritto nel seguente ordine:
 - a) il coniuge superstite e i propri figli che hanno diritto a una rendita per orfani, nonché le persone fisiche che sono state mantenute in misura considerevole dalla persona assicurata deceduta durante almeno 24 mesi fino al suo decesso, o
la persona che ha condiviso il domicilio con l'assicurato fino alla data del decesso in via permanente negli ultimi 5 anni o in assenza di domicilio congiunto, l'obbligo reciproco di assistenza e sostegno è stato dichiarato con un contratto di sostegno certificato durante la sua vita, o
la persona che deve mantenere almeno un figlio in comune; in mancanza degli stessi
 - b) i propri figli, che non hanno diritto a una rendita per orfani; in mancanza degli stessi
 - c) i genitori; in mancanza degli stessi
 - d) i fratelli e le sorelle.
- 3 Gli assicurati attivi, nonché i beneficiari di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, possono stabilire a propria discrezione i diritti delle persone beneficiarie all'interno di un determinato gruppo mediante comunicazione scritta alla PIG. In assenza di comunicazione scritta, il capitale di decesso spetta in parti uguali a tutti i beneficiari.
- 4 L'ordine dei gruppi di beneficiari non può essere modificato.
- 5 In mancanza di persone aventi diritto, il capitale è devoluto interamente alla PIG.
- 6 L'entità del capitale di decesso è fissata nel piano di previdenza.

Rendite per i figli

Art. 35 Rendita per figli di pensionati, per figli di invalidi e per orfani

- 1** I beneficiari di una rendita d'invalidità o di vecchiaia della PIG hanno diritto a una rendita per figli per ogni figlio.
- 2** Se una persona assicurata decede, ognuno dei suoi figli ha diritto a una rendita per figli.
- 3** Sono considerati figli ai sensi del presente regolamento i figli giusta il Codice civile svizzero nonché i figli elettivi al cui sostentamento la persona assicurata, il beneficiario di rendite di vecchiaia o d'invalidità provvede in misura preponderante (o provvedeva al momento del suo decesso).
- 4** Il diritto a una rendita per figli inizia con la corresponsione di una rendita d'invalidità o di vecchiaia o a partire dal mese successivo al decesso della persona assicurata, al più presto tuttavia con la cessazione del pagamento intero del salario, e termina alla fine del mese in cui il figlio ha compiuto 18 anni.

I neonati hanno diritto a una rendita per figli a partire dal mese successivo.
- 5** Per i figli che, conformemente alle disposizioni relative alla rendita AVS, seguono una formazione o sono invalidi almeno al 70 %, il diritto a una rendita per figli cessa al termine degli studi, dell'apprendistato o nel momento in cui il grado di invalidità sia al di sotto del 70 %, in ogni caso al massimo sino alla fine del mese in cui compiono il 25° anno d'età.
- 6** Se un figlio avente diritto decede, la rendita per figli cessa alla fine del mese in cui si è verificato il decesso.
- 7** L'importo della rendita per figli di pensionati, figli di invalidi e per orfani è regolato nel piano di previdenza.

Art. 36 Diritti secondo la normativa del divorzio

- 1 Le pretese di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio fino al promovimento della procedura di divorzio sono oggetto di conguaglio. Tale disposizione poggia sugli art. 122 fino a 124e CC.
- 2 Se una persona assicurata sposata divorzia e se la PIG, in base alla sentenza di un tribunale, ha da trasferire una parte della prestazione di uscita acquisita durante il matrimonio all'istituto di previdenza del coniuge divorziato, si riduce dell'importo versato in prima linea il conto PA, poi eventuali averi ai sensi del piano di previdenza e infine l'aver di vecchiaia esistente della persona assicurata. La riduzione viene addebitata al rimanente avere di vecchiaia in proporzione dell'aver di vecchiaia LPP. Le prestazioni assicurate si riducono in relazione all'importo trasferito ai sensi dell'art. 38 cpv. 8. La persona assicurata ha il diritto di versare, secondo l'art. 13, in qualsiasi momento un importo dall'ammontare della prestazione d'uscita parziale trasferita. Il versamento viene attribuito nella stessa proporzione, come nel caso di addebito, all'aver di vecchiaia LPP e al rimanente avere di vecchiaia.
- 3 Se il beneficiario di una rendita d'invalidità temporanea (prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento) sposato divorzia e se la PIG, in base alla sentenza di un tribunale, ha da trasferire una parte della prestazione di uscita acquisita durante il matrimonio all'istituto di previdenza del coniuge divorziato, l'aver di vecchiaia esistente del beneficiario di una rendita d'invalidità (prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria) si riduce dell'importo versato. La riduzione viene addebitata al rimanente avere di vecchiaia in proporzione dell'aver di vecchiaia LPP.
Le prestazioni assicurate si riducono in relazione all'importo trasferito ai sensi dell'art. 38 cpv. 8. Il diritto a una rendita d'invalidità o di una rendita per i figli che sussiste al momento del promovimento di una procedura di divorzio rimane intatto fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.
- 4 Se il beneficiario di una rendita d'invalidità vitalizia (prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento) sposato divorzia e se la PIG, in base alla sentenza di un tribunale, ha da trasferire una parte della prestazione di uscita acquisita durante il matrimonio all'istituto di previdenza del coniuge divorziato, la rendita d'invalidità viene ridotta a partire dall'entrata in vigore della sentenza di divorzio. La rendita d'invalidità viene ridotta dell'importo di cui diminuirebbe se fosse calcolata sulla base dell'aver di vecchiaia da cui è stata dedotta la parte trasferita dell'aver di vecchiaia. La riduzione non può tuttavia superare, rispetto alla rendita d'invalidità versata fino a quel momento, la parte trasferita dell'aver di vecchiaia in rapporto all'aver di vecchiaia complessivo. Le prestazioni assicurate sono ridotte conformemente alla rendita d'invalidità ridotta. La riduzione è calcolata secondo le disposizioni regolamentari applicate al calcolo della rendita d'invalidità. Il momento determinante per il calcolo è quello del promovimento della procedura di divorzio. Il diritto a una rendita per i figli che sussiste al momento del promovimento di una procedura di divorzio rimane intatto.
- 5 Se il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità sposato divorzia dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento e un tribunale ha deciso la suddivisione della rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita di vecchiaia o d'invalidità viene ridotta della parte di rendita assegnata.
La riduzione viene effettuata in proporzione della rendita LPP e della parte sovraobbligatoria della rendita. La parte di rendita assegnata al coniuge divorziato viene convertita conformemente all'art. 19h CC in una rendita vitalizia; il momento determinante per tale conversione è quello del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Nel caso di un beneficiario di rendita d'invalidità, la parte di rendita assegnata al coniuge divorziato continua a essere conteggiata per il calcolo di un'eventuale riduzione della rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 e 2. Il diritto alla rendita vitalizia si estingue con il decesso del coniuge divorziato.
- 6 La PIG trasferisce la rendita vitalizia all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge divorziato. La PIG può concordare con il coniuge divorziato avente diritto, invece del versamento di una rendita il versamento sotto forma di capitale. L'ammontare dell'indennità in capitale viene fissato secondo i principi attuariali della PIG. Con il suo versamento si estinguono tutti gli altri diritti del coniuge divorziato.
- 7 Se il coniuge divorziato ha diritto a una rendita intera d'invalidità o ha raggiunto l'età minima per il pensionamento anticipato ai sensi della LPP, può chiedere il pagamento della rendita vitalizia. Se il coniuge divorziato ha raggiunto l'età di riferimento ai sensi della LPP, gli viene pagata la rendita vitalizia. Può chiedere che sia versata nel suo istituto di previdenza se il regolamento di quest'ultimo gli consente ancora di effettuare dei riscatti.
- 8 Se il caso di previdenza vecchiaia si verifica durante la procedura di divorzio di una persona assicurata o di un beneficiario di rendita d'invalidità, la parte della prestazione d'uscita da trasferire nonché la rendita vengono ridotti. La riduzione corrisponde all'importo di cui sarebbero ridotti i pagamenti delle rendite (per un beneficiario di rendite d'invalidità a partire dal raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento) fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se fossero stati calcolati sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d'uscita trasferita. La riduzione è divisa a metà tra la rendita e la parte della prestazione d'uscita da

trasferire. Inoltre, a partire dall'entrata in vigore della sentenza di divorzio, la rendita viene adattata in modo permanente in base all'avere di vecchiaia, diminuito della parte della prestazione d'uscita da trasferire.

- 9 Se una persona assicurata riceve, in base ad una sentenza di divorzio, la prestazione di uscita o una rendita vitalizia del suo coniuge divorziato, questo importo viene trattato come una somma d'acquisto ai sensi dell'art. 13 e attribuito secondo le indicazioni dell'istituto di previdenza che effettua il trasferimento all'avere di vecchiaia LPP e ai rimanenti averi di vecchiaia. La persona assicurata informa la PIG sul suo diritto a una rendita vitalizia e le comunica il nome dell'istituto di previdenza del coniuge divorziato.
- 10 Le disposizioni inerenti al divorzio sono applicabili analogamente allo scioglimento di un'unione domestica registrata da parte di un tribunale.

Art. 37 Prestazione di libero passaggio

- 1 Le persone assicurate il cui rapporto di lavoro termina prima del 58° compleanno per un motivo diverso dall'invalidità o dal decesso, hanno diritto a una prestazione di libero passaggio. Restano riservati l'art. 10 e l'art. 24 cpv. 3.
- 2 Al momento della disdetta del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve informare immediatamente la PIG e comunicarle se la disdetta è avvenuta per motivi di salute.
- 3 L'importo della prestazione di libero passaggio della persona assicurata corrisponde alla somma esistente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, o alla fine del prolungamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 10, dell'avere di vecchiaia, di altri averi ai sensi del piano di previdenza e dell'avere nel conto PA.
- 4 L'importo della prestazione di libero passaggio è pari almeno all'importo minimo di cui all'art. 17 LFLP, ovvero alla somma dei contributi volontari e delle prestazioni di libero passaggio, ivi inclusi gli interessi al tasso minimo LPP, maggiorati dei contributi di risparmio dell'assicurato, ivi compresi gli interessi al tasso minimo LPP con un supplemento del 4 % per ogni anno successivo al 20° anno di età (in ogni caso non oltre il 100 %).
- 5 Se nel corso di una copertura insufficiente l'avere di vecchiaia viene remunerato con un tasso d'interesse inferiore al tasso d'interesse minimo LPP, per il calcolo dell'importo minimo ai sensi dell'art. 17 LFLP è determinante il tasso d'interesse al quale viene remunerato l'avere di vecchiaia.
- 6 La prestazione di libero passaggio è esigibile allorché termina il rapporto di lavoro. È fatto salvo il prolungamento ai sensi dell'art. 10. Da tale data fruttano interessi al tasso minimo LPP. Se la PIG non trasferisce la prestazione entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto tutte le informazioni necessarie, a partire da tale momento è dovuto l'interesse di mora ai sensi dell'art. 20 cpv.2 lett. c).
- 7 La PIG comunica alla persona assicurata l'importo della prestazione di libero passaggio e gli chiede di fornire le indicazioni necessarie per l'utilizzo della prestazione di libero passaggio.
- 8 Se la persona assicurata entra al servizio di un nuovo datore di lavoro, la prestazione di libero passaggio viene trasferita al nuovo istituto di previdenza, conformemente alle indicazioni fornite dalla persona assicurata. Le disposizioni dell'art. 8 LPP relative al conteggio e all'informazione sono rispettate. È fatto salvo l'art. 10 cpv. 5.
- 9 Se la persona assicurata non entra al servizio di un nuovo datore di lavoro, può scegliere fra la stipulazione di una polizza di libero passaggio e l'apertura di un conto di libero passaggio.
- 10 Se la persona assicurata non fornisce le indicazioni necessarie entro il termine richiesto, la PIG trasferisce la prestazione di libero passaggio, al più presto dopo sei mesi e al più tardi dopo due anni dalla fine del rapporto di lavoro, all'istituto collettore.
- 11 La persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio, fermo restando quanto previsto dall'art. 13 cpv. 7, se:
 - a) lascia definitivamente la Svizzera o il Liechtenstein. Non può invece esigere il pagamento in contanti in ragione dell'avere di vecchiaia secondo l'art. 15 LPP acquisito fino all'uscita dalla PIG se continuano a essere assicurate obbligatoriamente contro i rischi vecchiaia, decesso e invalidità secondo le disposizioni legali di uno stato membro dell'Unione europea o secondo le disposizioni legali islandesi o norvegesi;
 - b) comincia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria;
 - c) l'ammontare della prestazione di libero passaggio è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi alla fine del rapporto di lavoro.
- 12 Il pagamento in contanti è ammesso solo con il consenso scritto del rispettivo coniuge. La firma del coniuge deve essere ufficialmente autenticata.

Art. 38 Prelievo anticipato per proprietà d'abitazioni

- 1 Con riserva dell'art. 10 cpv. 6 e dell'13 cpv. 7 la persona assicurata può richiedere alla PIG fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento un importo per proprietà d'abitazioni per uso proprio. La persona assicurata deve produrre i giustificativi necessari per il prelievo anticipato.
- 2 I fondi della previdenza professionale possono essere utilizzati per l'acquisto e la costruzione di proprietà d'abitazioni, per l'acquisto di quote di partecipazione alla proprietà d'abitazioni o per il rimborso di prestiti ipotecari.
- 3 Per gli assicurati coniugati o vincolati da un'unione domestica registrata il prelievo e ciascuna successiva costituzione di un pegno immobiliare sono ammessi soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. La firma deve essere ufficialmente autenticata.
- 4 Fino all'età di 50 anni può essere prelevata l'intera prestazione di libero passaggio. Dopo i 50 anni di età si può prelevare al massimo la metà della prestazione di libero passaggio o comunque almeno la prestazione di libero passaggio a cui avrebbe avuto diritto all'età di 50 anni.
- 5 L'importo minimo del prelievo anticipato ammonta a 20 000 franchi. Questo importo non può essere utilizzato per l'acquisto di quote di partecipazione di una cooperativa di costruzione di abitazioni o partecipazioni simili né per pretese nei confronti di istituti di libero passaggio.
- 6 La persona assicurata può far valere un prelievo anticipato solo ogni 5 anni.
- 7 Una volta soddisfatte le condizioni per un prelievo anticipato, la PIG dispone di un termine di sei mesi per il pagamento. In caso di copertura insufficiente, il versamento anticipato destinato al rimborso di prestiti ipotecari può essere limitato nel tempo e per quanto riguarda l'importo oppure rifiutato; la PIG comunica alla persona assicurata interessata dalla limitazione o dal rifiuto la durata e l'entità della misura.
- 8 In caso di prelievo anticipato viene ridotto in primo luogo il conto PA ed eventuali averi secondo il piano di previdenza e successivamente l'avere di vecchiaia. L'avere di vecchiaia LPP viene ridotto in proporzione al prelievo anticipato dalla prestazione di libero passaggio esistente.
- 9 La persona assicurata può rimborsare, integralmente o in parte, in qualsiasi momento l'importo prelevato per il finanziamento della proprietà d'abitazioni, al più tardi tuttavia fino al raggiungimento del pensionamento, purché non riscuota prestazioni di vecchiaia anticipate della PIG, fino al sopraggiungere di un altro caso d'assicurazione, oppure fino al versamento in contanti della prestazione di libero passaggio.

L'importo minimo per il rimborso ammonta a CHF 10 000, purché il saldo del prelievo anticipato non ancora restituito non sia inferiore.
- 10 L'importo prelevato deve essere rimborsato dalla persona assicurata qualora la proprietà d'abitazioni venga alienata o sulla proprietà d'abitazioni siano concessi diritti economicamente equivalenti a un'alienazione. L'importo prelevato deve essere rimborsato dagli eredi se, in caso di decesso della persona assicurata, non diventi esigibile alcuna prestazione di previdenza.
- 11 Con l'importo rimborsato viene in primo luogo alimentato l'avere di vecchiaia e successivamente il conto PA. L'importo rimborsato viene attribuito nella stessa proporzione, come nel caso del prelievo anticipato, all'avere di vecchiaia LPP e al rimanente avere di vecchiaia.
- 12 Il prelievo anticipato è imponibile al momento stesso del versamento di capitale proveniente dalla previdenza professionale. In caso di rimborso del prelievo anticipato, la persona assicurata può chiedere il rimborso delle imposte pagate. Tali rimborsi non possono tuttavia essere dedotti dal reddito imponibile.
- 13 La PIG fattura alla persona assicurata una tassa amministrativa di CHF 300.
- 14 Per il resto, sono applicabili le disposizioni della legge federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni.

Art. 39 Costituzione in pegno della proprietà d'abitazioni

- 1 Fino al raggiungimento del pensionamento ordinario, le persone assicurate possono costituire in pegno i loro fondi della previdenza professionale, fatto salvo l'art. 10 cpv. 6, per finanziare la proprietà d'abitazioni ad uso proprio.
- 2 I fondi della previdenza professionale possono essere utilizzati per l'acquisto o la costruzione di proprietà d'abitazioni, per l'acquisto di quote di partecipazione alla proprietà d'abitazioni o per il rimborso di prestiti ipotecari.

- 3 Per gli assicurati coniugati o vincolati da un'unione domestica registrata la costituzione in pegno è consentita solo se il coniuge o il partner registrato dà il suo consenso per iscritto. La PIG controlla se il coniuge o il partner registrato ha firmato assieme all'istituto finanziatore il contratto di costituzione in pegno.
- 4 Fino all'età di 50 anni può essere costituita in pegno l'intera prestazione di libero passaggio. Dopo i 50 anni di età si può costituire in pegno al massimo la metà della prestazione di libero passaggio o comunque almeno la prestazione di libero passaggio a cui l'assicurato avrebbe avuto diritto all'età di 50 anni.
- 5 Per essere valida, una costituzione in pegno deve essere notificata per iscritto alla PIG.
- 6 Il versamento in contanti della prestazione di libero passaggio, il pagamento delle prestazioni di previdenza e il trasferimento in caso di divorzio esigono il consenso scritto del creditore pignoratizio.
- 7 Al momento della realizzazione del pegno, le disposizioni relative al prelievo anticipato si applicano per analogia.
- 8 Per il resto, sono applicabili le disposizioni della legge federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni.

Art. 40 Conto PA

- 1 Una persona assicurata attiva può aprire un ulteriore conto di risparmio (conto PA), con il quale finanziare a scelta:
 - a) la riduzione delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato e/o
 - b) la rendita transitoria.
- 2 Il conto PA viene alimentato tramite i riscatti della persona assicurata (versamenti personali ed eventuali erogazioni). Viene remunerato al tasso d'interesse fissato dalla commissione di previdenza.
- 3 I versamenti della persona assicurata possono essere accreditati sul conto PA solo se l'aver di vecchiaia ha raggiunto l'importo massimo definito all'art. 13 cpv. 3.
- 4 L'importo dei versamenti personali sul conto PA non deve superare la differenza fra l'importo massimo consentito e l'importo disponibile sul conto PA al momento del riscatto. L'importo massimo consentito del conto PA corrisponde alla somma dei due importi seguenti:
 - a) dei costi per il finanziamento della differenza fra la rendita di vecchiaia al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento ai sensi del piano di previdenza e la rendita di vecchiaia anticipata tra i 58 anni e l'età ordinaria di pensionamento;
 - b) dei costi per il finanziamento della rendita transitoria massima.
- 5 L'importo massimo viene comunicato dalla PIG alla persona assicurata dietro richiesta.
- 6 Per le persone assicurate che hanno raggiunto l'età di pensionamento anticipato, l'importo massimo è determinato sulla base di un pensionamento immediato.
- 7 In caso di pagamento nel quadro di un divorzio o di una promozione della proprietà d'abitazioni, si utilizza in primo luogo il conto PA esistente e altri averi ai sensi del piano di previdenza e solo in seguito l'aver di vecchiaia. Un eventuale rimborso viene effettuato nell'ordine inverso.
- 8 Per le persone assicurate, che hanno raggiunto l'età da loro stabilita per il pensionamento anticipato e che hanno effettuato il massimo dei riscatti, l'aver di vecchiaia e di risparmio come pure il conto PA non saranno più remunerati, l'aver di vecchiaia e di risparmio non più accumulato con accrediti e nessun contributo esigibile.
- 9 Il conto PA è esigibile in caso di pensionamento, invalidità, decesso o uscita. Resta riservato il prolungamento ai sensi dell'art. 10.
- 10 L'importo del conto PA viene versato come segue:
 - a) in caso di pensionamento alla persona assicurata, o sotto forma di un aumento della sua rendita di vecchiaia e/o della sua rendita transitoria (scelta della persona assicurata) o, fatto salvo l'art. 10 cpv. 6, sotto forma di capitale;
 - b) in caso d'invalidità alla persona assicurata sotto forma di capitale, in proporzione al grado d'invalidità;
 - c) in caso di decesso agli aventi diritto ai sensi dell'art. 34 cpv. 2, sotto forma di capitale;
 - d) in caso di uscita alla persona assicurata ai sensi dell'art. 37.

- 11** Le prestazioni alla persona assicurata sono limitate, dopo il finanziamento della rendita transitoria massima possibile, al 105 % dell'obiettivo di prestazione regolamentare all'età ordinaria di pensionamento. La parte eventualmente eccedente è devoluta alla PIG.

Art. 41 Controllo e sorveglianza

- 1** Il consiglio di fondazione nomina un ufficio di revisione autorizzato di volta in volta per la durata di un anno. Esso deve esaminare il management, la contabilità e gli investimenti patrimoniali.
- 2** Il consiglio di fondazione designa di volta in volta per la durata di un anno un esperto riconosciuto della previdenza professionale, che deve verificare la situazione dal punto di vista tecnico-assicurativo. In particolare, egli verifica:
 - a)** se la PIG offre in ogni momento la garanzia di adempiere ai suoi obblighi;
 - b)** se le disposizioni regolamentari dal punto di vista tecnico-assicurativo relative alle prestazioni e al finanziamento corrispondono alle prescrizioni di legge.

A tal proposito egli redige ogni tre anni un rapporto dal punto di vista tecnico-assicurativo. Qualora sussista una copertura insufficiente, egli redige ogni anno un rapporto dal punto di vista tecnico-assicurativo.
- 3** L'anno d'esercizio della PIG corrisponde all'anno civile.

Art. 42 Responsabilità

Le persone incaricate dell'amministrazione, della direzione o del controllo della PIG rispondono dei danni causati intenzionalmente o per negligenza. Esse sono assoggettate all'obbligo del segreto per quanto concerne le situazioni personali e finanziarie degli assicurati e degli aventi diritto.

Disposizioni finali

Art. 43 Obbligo di informazione e di notifica

- 1 I datori di lavoro, gli assicurati attivi, i beneficiari di rendite e le altre persone aventi diritto sono tenute a fornire alla PIG tutte le informazioni che possono risultare importanti.
- 2 La persona assicurata o gli aventi diritto sono soprattutto tenuti, in caso di prestazioni, a fornire su richiesta informazioni veritiere su eventuali redditi ulteriori.
- 3 La PIG si riserva il diritto di sospendere il versamento di prestazioni se una persona assicurata o una persona avente diritto alle prestazioni non adempie il proprio obbligo di informazione e notifica.

Art. 43a Trattamento di dati personali

- 1 La PIG è autorizzata a trattare o a far trattare dati personali, anche particolarmente sensibili, al fine di adempiere ai propri compiti in conformità al presente regolamento.
- 2 I dati personali necessari per lo svolgimento dei loro compiti vengono trasmessi all'ufficio di revisione, al perito in materia di previdenza professionale, a eventuali riassicuratori e agli attuari responsabili che operano secondo le raccomandazioni contabili del datore di lavoro affiliato.
- 3 Inoltre, la PIG è autorizzata a ricorrere a terzi per l'adempimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento e a comunicare loro i dati personali necessari a tale scopo, compresi i dati personali particolarmente sensibili.
- 4 Le persone coinvolte nell'attuazione, nel monitoraggio o nella supervisione dell'attuazione della previdenza devono mantenere la riservatezza nei confronti di terzi.

Art. 44 Informazione delle persone assicurate

- 1 La PIG presenta a ogni assicurato un attestato di assicurazione al momento dell'adesione alla cassa stessa, a ogni modifica delle condizioni di assicurazione, ove l'assicurato contragga matrimonio e in ogni caso almeno una volta all'anno.
- 2 Il certificato di previdenza informa le persone assicurate sulle condizioni di assicurazione individuali, in particolare sulle prestazioni assicurate, il salario soggetto a contributi, i contributi nonché la prestazione di libero passaggio. In caso di divergenza fra il certificato di previdenza e il presente regolamento fa stato quest'ultimo.
- 3 La PIG informa inoltre ogni persona assicurata, almeno una volta all'anno, in maniera adeguata in merito all'organizzazione e al finanziamento della PIG, nonché alla composizione del consiglio di fondazione e delle commissioni di previdenza.
- 4 Su richiesta, la PIG consegna agli assicurati un esemplare dei conti annuali e del rapporto annuo e li informa sul reddito di capitale, l'andamento del rischio tecnico-assicurativo, i costi di amministrazione, il calcolo del capitale di copertura, la costituzione di riserve nonché il grado di copertura.

Art. 45 Misure di risanamento

- 1 In caso di copertura insufficiente ai sensi dell'art. 44 OPP 2 il consiglio di fondazione, in collaborazione con l'esperto della previdenza professionale, stabilisce misure adeguate a eliminare tale condizione. Ove necessario possono essere adeguati ai fondi disponibili in particolare la remunerazione degli averi di vecchiaia, il finanziamento e le prestazioni. In tal caso occorre rispettare il principio di proporzionalità.
- 2 Qualora le misure di cui al cpv. 1 non portino all'obiettivo fissato, nel rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà, la cassa di

previdenza può imporre ad assicurati, datore di lavoro e pensionati contributi volti a compensare la copertura insufficiente. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari alla somma dei contributi degli assicurati. L'imposizione di un contributo ai pensionati è ammessa soltanto sulla quota di rendita maturata nei dieci anni precedenti l'introduzione della suddetta misura, per incrementi non prescritti dalla legge o dal regolamento e non riguardanti le prestazioni minime di cui alla LPP. Resta garantito l'ammontare della rendita al maturare del diritto. Il contributo dei pensionati viene compensato con le rendite correnti.

- 3 Il contributo di risanamento non viene incluso nel calcolo della prestazione minima di libero passaggio e del capitale in caso di decesso.
- 4 Qualora le misure di cui al cpv. 2 si rivelino insufficienti, la cassa di previdenza può ridurre il tasso di interesse minimo LPP per tutta la durata della copertura insufficiente, in ogni caso non oltre cinque anni. La riduzione può ammontare al massimo a 0.5 punti percentuali.
- 5 In caso di copertura insufficiente il datore di lavoro può effettuare versamenti in un conto a parte «Riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzo» e trasferirvi qui anche i fondi della «Riserva dei contributi del datore di lavoro ordinaria». Il datore di lavoro e la PIG stipulano a tal fine un accordo scritto. I versamenti non devono superare l'importo della copertura insufficiente e non vengono remunerati. La riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzo resta vincolata finché viene registrata una copertura insufficiente.
- 6 Se presso la PIG esiste una copertura insufficiente ai sensi dell'art. 44 OPP 2, il consiglio di fondazione deve informare l'autorità di vigilanza, il datore di lavoro, gli assicurati e i beneficiari di rendite della copertura insufficiente e delle misure fissate in collaborazione con i periti in materia di previdenza professionale.

Art. 46 Disposizioni transitorie

- 1 Le persone che ricevono una rendita dalla PIG il 31 dicembre 2018, continuano a percepirla secondo le disposizioni finora valide.
- 2 I coniugi divorziati ai quali è stata assegnata una rendita prima del 1° gennaio 2017, hanno diritto alle prestazioni per i superstiti ai sensi dell'art. 32 cpv. 1, conformemente al regolamento in vigore dal 1° gennaio 2014.
- 3 Per i beneficiari di rendite d'invalidità, il cui diritto alla rendita è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che in quel momento non hanno ancora compiuto il 55° anno di età, il diritto alla rendita attuale rimane in vigore fino al cambiamento del grado d'invalidità nell'ambito di una revisione secondo l'art. 27 cpv. 4. Il diritto alla rendita attuale rimane in vigore anche dopo una tale revisione, a condizione che l'applicazione dell'art. 27 cpv. 7 abbia come conseguenza che il diritto alla rendita attuale diminuisce in caso di aumento o aumenta in caso di diminuzione del grado d'invalidità.
- 4 Per i beneficiari di rendite d'invalidità, il cui diritto alla rendita è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che in quel momento non hanno ancora compiuto il 30° anno di età, il diritto alla rendita ai sensi dell'art. 27 cpv. 7 viene applicato al più tardi il 1° gennaio 2032. Se l'importo della rendita diminuisce rispetto all'importo attuale, al beneficiario di una rendita d'invalidità viene versato l'importo attuale fino a quando il grado d'invalidità cambia a causa di una revisione del diritto alla rendita secondo l'art. 27 capoverso 4.
- 5 Per i beneficiari di rendite d'invalidità, il cui diritto alla rendita è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che in quel momento non hanno ancora compiuto il 55° anno di età, durante la proroga del rapporto di assicurazione provvisoria ai sensi dell'art. 26A LPP, l'applicazione dell'art. 27 cpv. 7 viene posticipata.
- 6 Per i beneficiari di rendite d'invalidità, il cui diritto alla rendita è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che in quel momento hanno compiuto il 55° anno di età, si continuano ad applicare le disposizioni pertinenti.
- 7 L'importo delle rendite correnti al 31 dicembre 2023 e delle rendite per superstiti coassicurate non subirà variazioni. In caso contrario, si applicano le disposizioni del presente regolamento; in particolare, viene effettuata un eventuale riduzione delle prestazioni dovuta a sovrassicurazione ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento.

Art. 47 Modifica del regolamento

- 1 Il consiglio di fondazione ha la facoltà di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento.
- 2 Le modifiche vanno comunicate all'autorità di vigilanza.

Art. 48 Foro competente

Foro giuridico per tutte le cause relative all'interpretazione, applicazione o mancata applicazione delle disposizioni del presente regolamento è la sede svizzera, o il domicilio del convenuto, o il luogo dell'azienda in Svizzera presso la quale la persona assicurata è stata assunta.

Art. 49 Testo determinante per il regolamento

- 1 Il presente regolamento è stato redatto in lingua tedesca e può essere tradotto in altre lingue.
- 2 In caso di discordanze tra il testo tedesco e la versione in un'altra lingua fa fede la versione in lingua tedesca.

Art. 50 Interpretazione

Tutti i casi non espressamente previsti nel presente regolamento vengono deliberati dal consiglio di fondazione nello spirito dell'atto di fondazione e del presente regolamento nonché nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore.

Art. 51 Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024 e sostituisce il precedente regolamento di previdenza, entrato in vigore il 1° gennaio 2019 (stato 1° gennaio 2023).
- 2 Viene sottoposto all'autorità di vigilanza.
- 3 Viene pubblicato sul sito web della PIG e consegnato su richiesta agli assicurati e ai beneficiari di rendite in forma cartacea.
- 4 I seguenti articoli sono stati modificati rispetto all'ultima versione (1° gennaio 2023) che entreranno in vigore il 1° gennaio 2024: art.13 cpv. 4, art. 22 cpv. 2, art. 24 cpv. 7, art. 26 capoversi 1 e 3, art. 43°, art. 45 cpv. 4 e art. 46 cpv. 7.

Schlieren, 11 dicembre 2023

PREVIDENZA in globo^M

Markus Glesti
Presidente

Michel Haldemann
Direttore

Se non diversamente specificato, nel presente regolamento tutte le designazioni -concernenti le persone sono valide per entrambi i sessi.

In base al presente regolamento, l'unione domestica registrata ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD) è equiparata al matrimonio. Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata corrisponde a un divorzio.

Impressum

Editore **PREVIDENZA in globo^M**

Pubblicato in lingua italiana, francese e tedesca. Fa stato la versione in lingua tedesca. Il nostro impegno a favore dell'ambiente

PREVIDENZA in globo^M

Wiesenstrasse 15, 8952 Schlieren

Tel. 044 436 85 55

info@in-globo.ch, www.in-globo.ch